

Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2022, n. 23-5835

Preso atto dell'“Accordo integrativo regionale per l'attività relativa al servizio di emergenza sanitaria territoriale, sottoscritto in data 21 luglio 2022 tra la Regione Piemonte e le OOSS MMG.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Visto l'art 62 dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 28 aprile 2022, nel quale è previsto che il personale medico convenzionato possa svolgere il servizio di emergenza sanitaria territoriale;

visto l'art. 68, del sovracitato ACN MMG, rubricato “Trattamento economico. Riposo annuale” che, al comma 4, dispone: “*Le eventuali ore di servizio eccedenti le 38 settimanali, attribuite temporaneamente dall'Azienda e a garanzia della copertura del servizio, sono retribuite aggiuntivamente secondo le determinazioni previste dagli Accordi regionali*”;

visto l'art. 9, “Organizzazione dei Turni”, dell'Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale recepito con D.G.R. n. 28-2690 del 24 aprile 2006, che statuisce che le eventuali ore di servizio eccedenti le 38 settimanali non possano superare le 24 ore settimanali su base annua.

Richiamata la D.G.R. n. 45-6042 del 13 maggio 2002 di approvazione dell' “*Accordo Regionale per l'inserimento dei Medici di Medicina Generale nei Servizi di emergenza-urgenza di cui al DPR n. 270/2000 (in prorogatio legis)*” -richiamata dalla norma finale 3 del menzionato AIR MMG 2006 - che all' art. 17 (trattamento economico) fissa a € 5,16 l'importo dell'indennità aggiuntiva per ogni ora di lavoro eccedente le 38 di incarico settimanale.

Preso atto che a fronte di 62 incarichi, banditi con DD n. 585/A1406B/2022 del 5 aprile 2022, alla data 14 luglio 2022 risultano esserne stati assegnati soltanto 3, circostanza che determina quindi il persistere di una situazione di estrema difficoltà in merito alla copertura delle sedi del Servizio del 118 e che pertanto, stante la peculiarità del servizio, risulta necessario ricercare meccanismi idonei per far fronte, temporaneamente, alla suddetta criticità.

Richiamato il cronoprogramma approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 28 giugno 2022, n. 4-5268 ”L.R. n. 26 del 26/10/2021 - Attribuzione funzioni all'Azienda Zero - Primi indirizzi” il quale prevede - a partire dal mese di dicembre 2022 - il progressivo trasferimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza-urgenza extraospedaliera in conformità con il modello organizzativo definito nell'Atto aziendale dell'Azienda Zero, recepito con D.G.R. n. 3-5267 del 28 giugno 2022.

Considerato che, in attuazione dell'art. 68, comma 4, ACN vigente, in data 21 luglio 2022, al fine di cercare correttivi temporanei per la risoluzione della summenzionata criticità è stato sottoscritto dalla Regione Piemonte e dalle OOSS MMG l'“*Accordo integrativo regionale per l'attività relativa al servizio di emergenza sanitaria territoriale*”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con il quale è stato concordato:

- un incremento della menzionata quota oraria aggiuntiva in quanto misura d' immediata e risolutiva efficacia per il raggiungimento dello scopo;
- il ricorso all'interpretazione analogica, con conseguente applicazione dell' art 4, comma 2, del DL 66/2003, riguardante il personale dipendente, che dispone: “*La durata media*

dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. posto che la menzionata norma convenzionale nazionale non prevede un limite massimo di ore di straordinario”;

- l'eventuale rivalutazione della quota base prevista dall'AIR, a fronte dello svolgimento di prestazioni corrispettive aggiuntive, in caso di ulteriori stanziamenti statali secondo le tempistiche ivi previste.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l'incremento orario aggiuntivo relativo alle ore di straordinario è stato determinato entro il limite massimo della spesa che si produrrebbe a seguito dalla assegnazione integrale degli incarichi rispetto al fabbisogno delle singole AASSLL, come specificato nella tabella in allegato (sub 2) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Visti gli artt. 62 e 68 dell' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 28 aprile 2022;

visto l'art. 9 e la norma Finale 3, dell'Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale recepito con D.G.R. n. 28-2690 del 24 aprile 2006;

visto l' art. 17 della D.G.R. n. 45-6042 del 13 maggio 2002 di approvazione dell' “*Accordo Regionale per l'inserimento dei Medici di Medicina Generale nei Servizi di emergenza-urgenza di cui al DPR n. 270/2000 (in prorogatio legis)*” ;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di prendere atto dell'“Accordo integrativo regionale per l'attività relativa al servizio di emergenza sanitaria territoriale”, sottoscritto in data 21 luglio 2022, dalla Regione Piemonte e le OOSS dei medici di medicina generale, allegato sub 1) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con conseguente modifica dell'art. 9 e della norma finale 3 dell'Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale recepito con D.G.R. n. 28-2690 del 24 aprile 2006 e dell'art. 17 della D.G.R. n. 45-6042 del 13 maggio 2002;
- di approvare il limite massimo di spesa che le singole AASSLL possono sostenere a tale titolo come dettagliato nell' allegato sub 2), per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Accordo integrativo regionale per l'attività relativa al servizio di emergenza sanitaria territoriale

Il presente Accordo, nelle more della definizione dell'AIR ai sensi dell'art. 3 c. 4 dell' ACN 28 aprile 2022, modifica l'articolo 9, rubricato "Organizzazione dei Turni" e la norma finale 3- per quanto riguarda il rinvio agli effetti economici degli AAIIRR recepiti con DGR n. 127-15270 del 9 dicembre 1996, DGR n. 86-29575 del 1 marzo 2000 e DGR 45-6042 del 13 maggio 2002- dell'Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale recepito con DGR n. 28-2690 del 24 aprile 2006.

In data 14 dicembre 2021 è stata sottoscritta l'" *Integrazione dell' "Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale relativo alle misure necessarie a fronteggiare l'attuale carenza di Medici di Medicina Generale" stipulato in data 12 novembre 2021, dalla Regione Piemonte e le OOSS di Medici di Medicina Generale*" recepito con DGR 29 dicembre 2021, n. 14-4467 con il quale si sono stati rivisti alcuni istituti contrattuali relativi all'assistenza primaria e alla continuità assistenziale.

Considerato che anche l' ordinaria erogazione del servizio del 118 appare gravemente compromessa dalla imponente carenza di medici registrata oramai da tempo sul territorio regionale occorre mettere in campo con urgenza degli interventi in grado di contenere il rischio di maggiori disservizi.

Si da atto, infatti, nell'ultima pubblicazione effettuata alla data 1 marzo 2022 sono risultati vacanti 62 incarichi a fronte del fabbisogno totale regionale pari a 333 .

Si rende pertanto necessario, nell'attesa di una revisione globale dell'organizzazione del servizio in questione di competenza della neo-costituita Azienda Zero, anche in virtù del cronoprogramma approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 28 giugno 2022, n. 4-5268 "L.R. n. 26 del 26/10/2021 - Attribuzione funzioni all'Azienda Zero - Primi indirizzi" il quale prevede - a partire dal mese di dicembre 2022 - il progressivo trasferimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza-urgenza extraospedaliera in conformità con il modello organizzativo definito nell'Atto aziendale dell'Azienda Zero, recepito con D.G.R. n. 3-5267 del 28 giugno 2022, approntare delle soluzioni di carattere temporaneo per garantire la normale erogazione di tale servizio pubblico essenziale .

Per quanto concerne la disciplina del lavoro straordinario, l'art. 68 dell' ACN 28 aprile 2022 "Trattamento economico Riposo annuale" al comma 4 rinvia al livello regionale la determinazione del compenso spettante al medico dell' EST per le ore di servizio eccedenti le 38 ore settimanali,

Alla luce delle ragioni sovraesposte le Parti

concordano

di incrementare, di € 20,09 il compenso orario, pari a € 5,16, attualmente riconosciuto per ogni ora di straordinario svolta dal medico nel servizio di emergenza sanitaria territoriale, nei limite massimo procapite di 48 ore mese, con riconoscimento quindi di una quota oraria omnicomprensiva di € 60, così costituita :

23,39 euro onorario professionale orario da ACN ,

11,36 euro quota da AIR

25,25 euro indennità aggiuntiva per ciascuna ora di lavoro eccedente le 38 di incarico

di applicare, vista l' assenza di specifica disposizione convenzionale, il DL 66/ 2003, che fissa per lo straordinario del personale dipendente il limite massimo delle 48 ore mensili procapite,

di valutare l'adeguamento della quota base prevista dall'AIR correlata allo svolgimento di funzioni aggiuntive, entro il 1° gennaio 2023, con riserva di anticipare il termine alla data del 1° ottobre 2022 in caso di ulteriori finanziamenti statali con successivo riparto in favore della Regione Piemonte.

Il presente Accordo entra in vigore alla data di adozione della DGR di recepimento ed ha validità fino al 31 dicembre 2022

Torino, 21 luglio 2022

Il Direttore Regionale
Mario MINOLA

firmato in originale

Il Responsabile del Settore competente
Mario RAVIOLA

firmato in originale

OS FIMMG

firmato in originale

OS SNAMI

firmato in originale

OS SMI

firmato in originale

Costo mensile stimato ore di servizio attivo della Medicina Convenzionata 118 per Incarichi vacanti

Azienda	Incarichi vacanti Anno 2022	Incarichi assegnati alla data del 01.03.2022	Incarichi vacanti servizio di continuità assistenziale rilevato alla data del 01.03.2022	Ore mensili vacanti continuità assistenziale (38h/settimana per 4,5 settimane/mese)	Costo mensile stimato ore vacanti remunerate a Importo orario Medico	Massimale mensile stimato delle ore vacanti remunerate con quota oraria aggiuntiva
210 - ASL CN1	24	-	24	4.104	142.614,00 €	2377
905 - AOU Maggiore della Carità di Novara	6	-	6	1.026	35.653,50 €	594
907 - AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo AL	13	2	11	1.881	65.364,75 €	1089
909 - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino	19	1	18	3.078	106.960,50 €	1783
Totale	62	3	59	10.089	350.592,75 €	5.843

Note

Importo orario per Medico	23,39 €
Quota da AIR	11,36 €
Quota oraria aggiuntiva (Ore mensili > 108)	25,25 €

- Le ore mensili vacanti sono state calcolate sulla base degli incarichi vacanti rilevati alla data del 01.03.2022, considerando 38h/settimana per 4,5settimane/mese per un totale di 171h/mese.
- Il costo mensile stimato delle ore vacanti è stato calcolato considerando un importo orario per Medico pari a €23,39 + 11,36.
- Sulla base del costo sopra indicato, si è calcolato il massimale mensile stimato delle ore vacanti remunerate con quota oraria aggiuntiva pari a €25,25 (comprensivi della quota precedentemente riconosciuta pari a €5,16).